



COMUNE DI BARBIANELLO

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30

OGGETTO:

Revisione periodica delle Partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e s.m.i. - Ricognizione annuale delle partecipazioni possedute.

L'anno **duemilaventitre** addì **trenta** del mese di **novembre** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella Sala Consiliare.

Previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Risultano Presenti::

Cognome e Nome	Presente
1. FALBO Giorgio - Presidente	Sì
2. CARINI Andrea - Consigliere	Sì
3. GRAMEGNA Mattia - Consigliere	Sì
4. BELTRAMI Paola - Consigliere	Sì
5. CAZZOLA CLAUDIO - Vice Sindaco	Sì
6. BERGOMI Maurizio - Consigliere	Sì
7. PANI ELIA - Consigliere	No
8. VIDALI Giampaolo - Consigliere	Sì
9.	
10.	
11.	
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	1

Partecipa il Vice Segretario Comunale **MERCADANTE FAZIA Dott. Umberto**

Il Signor **FALBO Giorgio** nella sua qualità di **Sindaco**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno

OGGETTO: Revisione periodica delle Partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e s.m.i. - Ricognizione annuale delle partecipazioni possedute.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito TUSP), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"),

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/11/2022 con la quale è stato approvato l'atto ricognitorio delle partecipazioni detenute ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, che aveva posto a carico delle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare una ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente ed indirettamente alla data del 23 settembre 2016, finalizzata ad una loro razionalizzazione o alienazione nei casi previsti dall'art. 20 TUSP; l'operazione, di natura straordinaria, costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014) e la base di partenza per una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;

PREMESSO che l'art. 20 del TUSP prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette" ed in particolare:

- il comma 1 prevede che, se ricorrono le condizioni previste dal TUSP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongano "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- il comma 2 impone l'adozione di piani di razionalizzazione quando, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;
- ai sensi del comma 3, il suddetto piano di riassetto, dovrà essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente;
- ai sensi del comma 4, in caso di adozione del piano di riassetto, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti e la trasmettono alla struttura di monitoraggio e controllo per l'attuazione del TUSP, cui all'articolo 15, e alla sezione di controllo della competente Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

PRESO ATTO che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di BARBIANELLO e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP.;
- CONSIDERATO che le società in house providing, soggette al controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto

limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

CONSIDERATO altresì che l'art. 24 del TUSP dispone quanto segue:

- al comma 5-bis la sospensione per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, dell'efficacia fino al 31 dicembre 2021 dell'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria previsto dall'art 24 comma 4, e della sanzione per mancata alienazione nei termini, prevista dall'art 24 comma 5;
- al comma 5-ter che le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche all'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/11/2022 con la quale è stato approvato il provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.21 ai sensi dell'art. 20 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 175/2016,

VISTI gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Corte dei Conti del 20 novembre 2019 riguardanti la redazione della relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano dell'anno precedente, nonché la redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VISTA la relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione la relazione tecnica, comprendente le schede di dettaglio delle società oggetto di indagine ricognitoria, che descrive gli esiti della ricognizione effettuata al 31.12.22, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale con riferimento alla quale:

- *non sussistono motivazioni per l'alienazione di partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dall'Ente ovvero per la dismissione o scioglimento;*
- *si prevede il mantenimento delle seguenti società, presenti al 31/12/21, senza interventi di razionalizzazione, per le quali si riepilogano di seguito gli esiti delle analisi relative agli aspetti di maggior rilievo richiesti dal TUSP e diffusamente trattati nelle schede tecniche di dettaglio inserite nella Relazione tecnica, che confermano gli esiti della ricognizione straordinaria:*

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 20 comma 7, la mancata adozione dell'atto ricognitorio e dell'eventuale piano di riassetto da parte degli enti locali comporta una sanzione amministrativa, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti;

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/00, in data 30/11/2023 con verbale n. 14 (prot. 3844) agli atti del Servizio Finanziario;

Dichiarata aperta la discussione:

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme previste dallo Statuto

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare la relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione di approvare il piano di razionalizzazione periodica corrente alla data del 31 dicembre 2022, di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

3. di dare atto che, sulla base delle risultanze della ricognizione effettuata non sussistono motivazioni per l'adozione di un nuovo piano di razionalizzazione che preveda l'alienazione di partecipazioni detenute dall'Ente;
4. di dare atto che si prevede il mantenimento delle seguenti società presenti al 31/12/22 senza interventi di razionalizzazione, per le quali si riepilogano di seguito gli esiti delle analisi relative agli aspetti di maggior rilievo richiesti dal TUSP e diffusamente trattati nelle schede tecniche di dettaglio inserite nella Relazione tecnica, che confermano gli esiti della ricognizione straordinaria: Broni Stradella Pubblica srl 1,8734.

5. di dare mandato al Responsabile del procedimento di inviare copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo per la della Corte dei Conti e di trasmettere alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del portale Tesoro:

- il presente provvedimento comprensivo degli allegati;
- le informazioni relative a ciascuna partecipazione e alla relativa società partecipata.

Inoltre in considerazione dell'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime e favorevole, espressa nei modi e nelle forme previste dallo Statuto:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Presidente
F.to:FALBO Giorgio

Il Vice Segretario Comunale
F.to:MERCADANTE FAZIA Dott. Umberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali)

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 12/12/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Barbianello , li _____

Il Vice Segretario Comunale
F.to:MERCADANTE FAZIA Dott. Umberto

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Barbianello , li _____

Il Vice Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali))

- Si certifica che il 30-nov-2023 la sujestesa deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°comma dell' art. 134 del DLgs 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi ai sensi dell'art 127 del succitato Decreto Legislativo.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art.134-comma 4° - DLgs 267/2000.

Li, 30-nov-2023

Il Vice Segretario Comunale
F.to:MERCADANTE FAZIA Dott. Umberto

COMUNE DI BARBIANELLO
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 30 del 30/11/2023

Oggetto: Revisione periodica delle Partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e s.m.i. - Ricognizione annuale delle partecipazioni possedute.

Parere di regolarità tecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Il Resp. Del Servizio FINANZIARIO
F.to Rag. BOSCHINI Paola

Barbianello, li 30.11.2023

.....

Parere di regolarità contabile:

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità CONTABILE della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Resp. Del Servizio FINANZIARIO
F.to Rag. BOSCHINI Paola

Barbianello, li 30.11.2023

.....